

**Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e di agenti temporanei dei Gruppi politici del Parlamento europeo**

(2002/C 181 E/18)

COM(2002) 136 def. — 2002/0070(CNS)

*(Presentata dalla Commissione il 20 marzo 2002)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato dello statuto, conformemente all'articolo 10 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere della Corte dei conti,

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo ha avviato sin dal 1997 una profonda ristrutturazione delle sue modalità di funzionamento in seguito all'adozione, da parte dell'Ufficio di presidenza, della nuova politica del personale.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita durante quattro anni di attuazione di questa nuova politica e nell'intento di mettere a punto una politica a lungo termine in materia di assunzioni e di nomine fondata sulle esigenze prevedibili di qualifiche specifiche, il Parlamento europeo ha esaminato, segnatamente nel quadro dell'elaborazione di un repertorio operativo dei mestieri e degli impieghi, le sue esigenze in materia di risorse umane per i prossimi anni.
- (3) Il Parlamento europeo intende adottare disposizioni volte a garantire, segnatamente tramite la formazione, la riconversione del personale riassegnato nel modo più soddisfacente ed efficace possibile.
- (4) Le qualifiche di taluni funzionari e agenti temporanei dei Gruppi politici, in special modo fra i più anziani, sarebbero tuttavia troppo diverse dalle funzioni da espletare.
- (5) Il Parlamento europeo ha bisogno di nuovi profili di qualifiche e di riequilibrare l'organico, e il numero partenze naturali per pensionamento sarà insufficiente per autorizzare entro un termine soddisfacente e mediante l'assunzione di nuovi funzionari e agenti temporanei, l'acquisizione delle competenze necessarie.

(6) Occorre pertanto adottare misure specifiche in materia di cessazione definitiva dal servizio, che saranno peraltro completate da disposizioni amministrative interne intese a garantire un controllo efficace dell'applicazione del presente regolamento.

(7) Tali misure devono per quanto possibile essere applicate nel rispetto di un equilibrio geografico, conformemente ai principi che disciplinano il presente regolamento.

(8) Tali misure devono essere neutre sul piano del bilancio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'interesse del servizio e per tener conto delle esigenze di rinnovamento delle competenze derivante dall'adattamento delle risorse in funzione delle sue attività, il Parlamento europeo è autorizzato, fino al 31 dicembre 2004, ad adottare nei confronti dei suoi funzionari e agenti temporanei dei Gruppi politici che hanno compiuto 55 anni di età e che hanno almeno 15 anni di servizio, fatta eccezione per quelli dei gradi A1 et A2, misure di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto, alle condizioni definite dal presente regolamento.

*Articolo 2*

Il numero totale di funzionari nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 100. Il numero totale di agenti temporanei dei Gruppi politici nei confronti dei quali possono essere adottate le misure di cui all'articolo 1 è fissato a 24.

La misura in questione non incide sulle decisioni che verranno prese nel quadro delle procedure di bilancio annuali.

*Articolo 3*

Tenuto conto dell'interesse del servizio, il Parlamento europeo seleziona, nei limiti stabiliti all'articolo 2 e previa consultazione della commissione paritetica, fra i funzionari e agenti temporanei dei Gruppi politici che chiedono l'applicazione di una misura di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'articolo 1 quelli a cui si applica tale misura.

<sup>(1)</sup> In appresso denominato «statuto».

Esso prende in considerazione in via prioritaria i funzionari e gli agenti temporanei dei Gruppi politici candidati interessati da misure di riorganizzazione e di adattamento delle risorse in funzione delle sue attività, in particolare la redistribuzione, i funzionari le cui qualifiche non sarebbero affatto consone alle funzioni da espletare. Esso tiene conto del grado di formazione necessaria rispetto ai nuovi compiti da svolgere, dell'età, della competenza, del rendimento, del comportamento in servizio, della situazione di famiglia e dell'anzianità di servizio.

#### Articolo 4

1. L'ex funzionario o agente temporaneo oggetto della misura di cui all'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile fissata in percentuale dell'ultimo stipendio base, che può variare in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio al momento della partenza secondo la tabella allegata al presente regolamento (allegato). L'ultimo stipendio base da prendere in considerazione è quello relativo al grado e allo scatto che il funzionario o l'agente temporaneo occupava al momento della cessazione dal servizio e che figura nella tabella di cui all'articolo 66 dello statuto in vigore il primo giorno del mese per il quale l'indennità deve essere liquidata.

2. L'ex funzionario o agente temporaneo può in qualsiasi momento, a sua richiesta, essere ammesso al beneficio della pensione di anzianità alle condizioni previste dallo statuto. Il beneficio dell'indennità cessa in quel momento e cessa comunque al più tardi l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario o agente temporaneo compie 65 anni e quando, prima di tale età, soddisfa le condizioni che danno diritto alla pensione di anzianità massima pari al 70 % (articolo 77 dello statuto).

L'ex funzionario o agente temporaneo viene quindi ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese durante il quale l'indennità è stata versata per l'ultima volta.

3. All'indennità di cui al paragrafo 1 si applica il coefficiente correttore fissato per il paese situato all'interno delle Comunità in cui il beneficiario dell'indennità comprova di aver stabilito la propria residenza. Quest'ultimo fornisce ogni anno la prova del suo luogo di residenza.

Se il beneficiario stabilisce la sua residenza all'esterno delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è uguale a 100.

L'indennità è espressa in euro e viene corrisposta nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Essa è tuttavia corrisposta in euro quando si applica il coefficiente uguale a 100 conformemente al secondo paragrafo.

L'indennità corrisposta in una moneta diversa dall'euro viene calcolata sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto.

4. L'ammontare dei redditi lordi percepiti dall'interessato in qualsiasi nuova funzione viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione complessiva lorda del funzionario, calcolata in base alla tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione si applica il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3.

Per redditi lordi e per ultima retribuzione complessiva lorda di cui al primo comma si intendono gli importi presi in considerazione, previa deduzione degli oneri sociali e al lordo dell'imposta.

L'interessato è tenuto ad impegnarsi formalmente a fornire qualsiasi prova scritta che gli sia richiesta, compresi un estratto annuale dei suoi redditi sotto forma di foglio paga o di conti controllati, secondo il caso, e una dichiarazione giurata o autenticata di non percepire alcun altro reddito a titolo delle nuove funzioni, e a notificare all'istituzione ogni altro elemento che possa modificare il suo diritto all'indennità, diversamente si esporrà alle sanzioni di cui all'articolo 86 dello statuto.

5. Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto e agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica sono versati al beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 o alla persona o alle persone alle quali venga affidata, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, la custodia del o dei figli, fermo restando che l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità.

6. Sempreché non percepisca redditi da un'attività professionale lucrativa, il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone a carico, alle prestazioni garantite dal sistema di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello statuto, a condizione che versi i contributi all'uopo previsti, calcolati in base all'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1.

7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, ma per una durata massima di 65 mesi, l'ex funzionario o agente temporaneo continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità sulla base dello stipendio relativo al suo grado e al suo scatto a condizione che, durante il periodo considerato, sia stato effettuato il versamento del contributo previsto dallo statuto sulla base dello stipendio di cui trattasi e senza che il totale della pensione possa superare l'importo massimo di cui all'articolo 77, secondo comma dello statuto. Per l'applicazione dell'articolo 5 dell'allegato VIII dello statuto, tale periodo è considerato come periodo di servizio.

8. Fatti salvi gli articoli 1, paragrafo 1, e 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex funzionario o agente temporaneo, deceduto mentre era beneficiario dell'indennità mensile di cui al paragrafo 1, ha diritto, sempreché sia stato suo coniuge durante un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di essere al servizio dell'istituzione, a una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione d'anzianità di cui avrebbe goduto l'ex funzionario o agente temporaneo se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall'età, al momento del suo decesso.

L'importo della pensione di reversibilità di cui al primo comma non può essere inferiore agli importi di cui all'articolo 79, secondo comma dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione d'anzianità alla quale l'ex funzionario o agente temporaneo avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita e avendo esaurito i propri diritti all'indennità di cui trattasi, fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità.

La condizione di anteriorità del matrimonio, di cui al primo comma, non si applica quando uno o più figli sono nati da un matrimonio dell'ex funzionario o agente temporaneo, contratto

prima della cessazione dal servizio, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli.

Altrettanto dicasi se il decesso dell'ex funzionario o agente temporaneo è imputabile a una delle circostanze di cui all'articolo 17, secondo comma in fine dell'allegato VIII dello statuto.

9. In caso di decesso di un ex funzionario o agente temporaneo che beneficia dell'indennità prevista al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello statuto hanno diritto a una pensione di orfano alle condizioni previste all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto nonché all'articolo 21 dell'allegato VIII dello statuto.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### ALLEGATO

#### PERCENTUALE D'INDENNITÀ

La percentuale d'indennità di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente regolamento è stabilita, in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio del funzionario o agente temporaneo al momento della sua partenza, secondo la tabella seguente:

Livello d'indennità in funzione dell'età e dell'anzianità di servizio

Anzianità \ Età	Da 55 a 56 anni	Da 55 a 58 anni	Da 55 a 60 anni	Da 55 a 62 anni	63 anni e oltre
	Da 55 a 19 anni	60,0 %	60,0 %	60,0 %	62,0 %
Da 55 a 24 anni	60,0 %	60,0 %	62,0 %	64,0 %	66,0 %
Da 55 a 29 anni	62,0 %	64,0 %	66,0 %	68,0 %	70,0 %
30 anni e oltre	64,0 %	66,0 %	68,0 %	70,0 %	70,0 %

L'età e l'anzianità di servizio saranno considerate rispetto alla data effettiva di partenza del funzionario o agente temporaneo interessato.

Applicate in modo ponderato alla popolazione dei funzionari e/o agenti temporanei interessati, tali condizioni corrispondono a un livello d'indennità medio del 62,5% al massimo.